

Ciò vuol dire che il Governo ebbe in vista di colpire colla tassa proposta tutte queste mutazioni, o abbiano luogo per contratto, o abbiano luogo per successione. Sarà il caso al tempo della discussione di quella legge di vedere se la tassa proposta corrisponderà alla doppia vista che ebbe il Governo, ma mi pare che non vi sia ragione per cui si debba sospendere la votazione della presente legge finchè non siasi discussa quella delle successioni, poichè se tutti e tre i poteri andranno d'accordo nell'approvare anche la tassa che riflette i beni delle manimorte, allora la cosa sarà senza difficoltà, ma se i tre poteri non andassero d'accordo in ciò, non vi è ragione per cui l'aumento dei diritti d'insinuazione, che concordemente si volesse, debba essere sospeso. Al tempo della discussione della legge sulle successioni troverà luogo ogni modificazione a questo riguardo, le quali il Governo è ben lungi dal rifiutare, perchè prese egli stesso l'iniziativa. Io credo poi che non si debba menomamente sospendere l'effetto di questa legge, tanto più perchè quella delle successioni verrà in discussione fra pochissimi giorni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il signor deputato Mellana chiede la sospensione. . .

PESCATORE. Io propongo un articolo, e credo che il deputato Mellana me lo consentirà, però dopo alcune considerazioni. (Mariti)

Siamo tutti d'accordo in ciò che il tributo che si dovrà imporre alle manimorte deve rappresentare e il diritto di contrattazione, e il diritto di successione: ora, sia che si collochi questo tributo nella legge sulla tassa delle successioni, sia che si collochi nella legge sull'aumento dei diritti d'insinuazione, sarà sempre fuori di luogo. Se noi mettiamo questo tributo nella legge sulla tassa delle successioni, metteremo in quella legge un tributo che pur si riferisce in parte anche ai diritti d'insinuazione; se all'opposto lo ammettiamo qui, noi avremo nella legge sull'insinuazione un articolo relativo in parte alla tassa di successione. Che dobbiamo dunque fare? Quale sarebbe il più prudente consiglio da seguirsi? Secondo me, sarebbe di stabilirlo fin d'ora: fuor di luogo lo sarà sempre, dunque è meglio che la Camera stabilisca questo tributo nella presente legge, perchè altrimenti la Camera si espone al rischio di vedere accolto l'aumento dei diritti d'insinuazione a carico dei privati, e veder poi dagli altri poteri rigettato il tributo sui beni delle manimorte. Se la Camera crede giusto, come io suppongo, che mentre si aumentano i diritti a carico dei particolari sia anche imposto un tributo equivalente sopra i beni delle manimorte; se, dico, la Camera crede che ciò esiga la giustizia, deve certamente premunirsi in modo che questa stessa ragione di giustizia sia consentita dagli altri poteri dello Stato. Ciò posto, io credo veramente necessario proporre sin d'ora un articolo d'aggiunta. Nè mi muove lo schiarimento che il commissario regio ha dato alla Camera; egli ha letto la relazione che precede il progetto di legge sulla tassa delle successioni, ma, salvo errore, credo che l'articolo di legge di cui nel progetto sulla tassa delle successioni non faccia che sta-

bilire un tributo da liquidarsi secondo le disposizioni di quella legge medesima, e così da liquidarsi soltanto sulle basi relative alla tassa sulle successioni.

Ciò tutto premesso, io osservo che in Francia l'uno e l'altro tributo fu valutato a 62 centesimi sopra 100 del principale del contributo prediale; io non voglio adottare nel suo intero la misura dei legislatori francesi: io mi contenterei di 50 centesimi sopra 100 del principale del contributo prediale che già pagano le manimorte, e propongo per conseguenza il seguente articolo addizionale:

« I beni delle manimorte saranno sottoposti ad un tributo addizionale di 50 centesimi sopra 100 del principale del contributo prediale che già pagano attualmente. »

Intanto se la Camera vuol rimandare la discussione a domani, io propongo anche la sospensione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato. (È appoggiato.)
Lo pongo ai voti.
(Non è approvato.)

PESCATORE. Io ritiro il mio articolo perchè sia pienamente salva la discussione all'occasione di quella legge.

Voci. Bravo! bravo!

TURCOTTI. Vorrei che si facesse anche l'aggiunta che questa legge non abbia vigore oltre il 1° gennaio 1855, come si è fatto per la legge sul bollo.

ARNULFO, commissario regio. Io accetto quest'aggiunta.
JACQUEMOUR GIUSEPPE, relatore. La Commission ausi l'accepte.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto ai voti l'intero articolo.
(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Turcotti, ed accettata dal Governo, concepita in questi termini:

« La presente legge sui diritti d'insinuazione non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1855. »
(È approvata.)

Si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge, che rimane così concepita. (Vedi vol. Documenti, pagina 572.)

Risultamento della votazione

Votanti 117

Maggioranza 89

Voti favorevoli 78

Voti contrari 49

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4

Ordine del giorno per la tornata di questa sera:

Continuazione della discussione del progetto di legge proposto dal deputato Demarchi.